



All'Autorità di regolazione dei trasporti

pec@pec.autorita-trasporti.it

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018. Aggiornamento anno 2018.

Con riferimento allo schema del documento in oggetto, sottoposto a consultazione con delibera n. 14/2018, si ribadisce quanto già osservato in relazione al documento posto in consultazione con delibera n. 81/2016, relativamente all'esigenza, evidenziata dall'ANAC nel PNA 2016 approvato con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016, che la rotazione del personale sia impiegata "in un quadro di elevazione delle capacità professionali". Secondo l'ANAC la rotazione del personale deve costituire uno "strumento ordinario di organizzazione ed utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale" (par. 7.2).

Si ribadisce inoltre che, in coerenza delle indicazioni dell'ANAC sopra citate, dovrebbe essere incoraggiata e favorita la rotazione su base volontaria.

Si rileva inoltre che, sebbene Codesta Autorità nelle premesse alla delibera n. 120/2016, si era impegnata ad integrare il testo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) individuando modalità e criteri per la rotazione del personale, sul punto non è stato neanche avviato il confronto con le organizzazioni sindacali, previsto anche dal citato PNA 2016. Inoltre il documento in oggetto dedica all'argomento soltanto la seguente frase (par. 5.4.4): "La misura relativa alla rotazione del personale potrà avvenire solo per le attività a più elevato rischio di corruzione e sarà effettuata in modo da non compromettere il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa dell'Autorità". Tale frase peraltro, laddove sembra escludere la possibilità di rotazione del personale per le attività a minore rischio di corruzione, appare in contrasto sia con le indicazioni dell'ANAC sopra citate sia con i principi di una gestione del personale volta a migliorare le professionalità esistenti e favorire il benessere organizzativo.

Si rileva inoltre che:

- l'Autorità, nonostante si fosse impegnata ad effettuare, nel corso del 2016, una completa mappatura di tutti i processi al fine di individuare quelli maggiormente esposti a rischi di corruzione (par. 6.1.9

del PTPC vigente), non sembra aver fatto nessun passo avanti in tale attività (cfr par. 5.1 del testo posto in consultazione con il par. 5.1 del PTPC vigente), benché essa sia preliminare e indispensabile per la individuazione delle misure di prevenzione più idonee, nonché per la loro attuazione;

- se da un lato una delle poche novità del testo posto in consultazione sembra costituita dall'individuazione da parte del Consiglio dell'Autorità, quali specifiche ed ulteriori misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, dell'informatizzazione dei processi, della revisione del ciclo documentale con tracciatura delle comunicazioni da e per l'esterno e della formazione del fascicolo elettronico (par. 5.3), dall'altro, contraddittoriamente, il paragrafo relativo a "L'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti" (par. 5.4.5) è praticamente identico (salvo l'indicazione della data di avvio della gestione on-line dei reclami da parte degli utenti, avvenuta dal 1° gennaio 2017) al par. 6.1.3 del PTPC vigente;
- il par. 6.1.10 del PTPC vigente stabilisce che "L'RPCT pubblica sul sito dell'Autorità ogni sei mesi i report ricevuti nel semestre antecedente sul monitoraggio dei termini dei procedimenti". Tale disposizione appare del tutto condivisibile e in linea con i principi di trasparenza dichiarati, tuttavia essa risulta essere stata incomprensibilmente eliminata nell'aggiornamento posto in consultazione (par. 5.4.6).

Si evidenzia infine che, al fine di rendere il documento facilmente leggibile e comprensibile, andrebbero specificate all'inizio del documento stesso quali sono le novità rispetto al PTPC previgente. Andrebbe inoltre chiarito il rapporto tra il PTPC attualmente vigente e l'aggiornamento in esame. In alcuni casi, infatti, l'aggiornamento posto in consultazione fa riferimento al PTPC vigente (es. par. 4.2), in altri casi lo modifica parzialmente (ad es. par. 3), in altri ancora sembra riprendere alcuni passaggi del PTPC vigente omettendone altri (es. par. 5.1; cfr anche par. 6.2.1 del PTPC vigente con par. 5.5.1 del testo posto in consultazione) per cui non è chiaro se, con l'approvazione definitiva dell'aggiornamento in esame, il testo del PTPC attualmente vigente dovrà ritenersi superato, o invece ancora valido.

Si invita infine Codesta Autorità a pubblicare sul proprio sito le presenti osservazioni e le eventuali ulteriori osservazioni pervenute, coerentemente con i principi di trasparenza dichiarati e con la prassi seguita per la generalità delle consultazioni pubbliche.